

NOVITA' IMPORTANTI:

REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Obbligatorio dal 01.01.2017 per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata la determinazione del reddito **secondo il criterio di cassa**, al posto del criterio di competenza, ciò significa che il reddito sarà determinato dalla fatture **incassate** (RICAVO) meno le fatture di acquisto **pagate** (COSTI), oltre agli altri costi come retribuzioni, INPS ecc.

Quindi si rende necessario oltre alle fatture **che sia indicata anche la data di incasso e di pagamento**.

Questo nuovo metodo di calcolo del reddito d'impresa **non prevede più** la contabilizzazione delle rimanenze di magazzino o di eventuali stati di avanzamento dei lavori a fine esercizio.

COMUNICAZIONE TELEMATICA TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE LIQUIDAZIONI

In luogo dell'obbligo di presentazione annuale del c.d. "spesometro", viene previsto l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.

Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall'1.1.2017.

Di conseguenza, l'obbligo di presentazione dello "spesometro" annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d'imposta 2017, ritenendosi l'adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016.

Viene previsto che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:

entro il **31 maggio**, per il primo trimestre;

entro il **16 settembre**, per il secondo trimestre;

entro il **30 novembre**, per il terzo trimestre;

entro **l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo**, per il quarto trimestre.

Termine di invio per il primo semestre 2017

In deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017 (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata entro il **25.7.2017**. In tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione:

le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate;

la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata;

la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata.

E' prevista una sanzione pari a 2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell'ambito delle comunicazioni trimestrali, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.

Si può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, si regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura), entro un limite massimo di 500,00 euro.

L'obbligo di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, **ad esclusione di coloro che:**

sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;

hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;

hanno aderito al regime per i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;

operano in regime speciale ex L. 398/91;

rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile, sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale.

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, si precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.

La definizione dei dati da trasmettere nell'ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Si può presumere, tuttavia, che verrà richiesto l'invio dei dati sintetici riguardanti l'IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT ACQUISTI

A partire dall'1.1.2017, viene altresì soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT: degli **acquisti** intracomunitari di beni; delle **prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Permane l'obbligo di presentazione del modello INTRASTAT relativo alle vendite di beni e/o di servizi

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Conseguentemente all'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale, vengono modificati i termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

In sintesi:

la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2016 deve essere presentata nel mese di febbraio 2017 e non più anche in sede di dichiarazione dei redditi (fra l'1.2.2017 e il 28.2.2017);

COMUNICAZIONI "BLACK LIST"

Viene abolito l'obbligo relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000,00 euro effettuate con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

L'obbligo viene meno già a partire dal 2017, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo d'imposta 2016.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO

Viene soppresso l'obbligo di comunicazione delle autofatture relative agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti passivi IVA italiani.

L'abolizione si applica dalle autofatture annotate a decorrere dall'1.1.2017. In relazione alle autofatture annotate fino al 31.12.2016 permane quindi l'obbligo di comunicazione entro la fine del mese successivo.

Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica; quella per gli interventi di risparmio energetico relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, viene prorogata invece fino al 2021.

Vengono anche introdotte nuove disposizioni tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali (70% e 75%).

Proroga detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia

Prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.

Proroga bonus mobili

È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

Proroga e rafforzamento super ammortamenti

Viene disposta la proroga fino al 31.12.2017 (in alcuni casi la consegna può avvenire entro il 30.06.2018) per le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla Legge di Stabilità per il 2016 e si istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione 150% e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.

ATTENZIONE: sono esclusi i fabbricati e gli acquisti di autovetture se non strumentali (autoscuole, autonoleggio, taxi).

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

Viene stabilito che il condominio è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro.

Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento delle ritenute entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche se non si raggiunge la soglia minima.

Inoltre il condominio dovrà effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di

appalto con modalità tracciabili.

Deducibilità canoni di noleggio

Modificati i limiti di deducibilità dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine da € 3.615,20 a € 5.164,57 annui.

Rivalutazione quote e terreni

Prorogata di un anno la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute da persone fisiche mediante pagamento di una imposta sostitutiva pari all'8% sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni sia agricoli che edificabili. Scadenza 30 giugno 2017.

Rivalutazione beni aziendali

Riaperta la rivalutazione dei beni aziendali per i soggetti IRES mediante pagamento di una imposta del 16% sui beni ammortizzabili o 12% sugli altri beni. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte pagando l'imposta sostitutiva del 10%.

Assegnazione agevolata ed estromissione

Prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

Disciplina note di credito

Viene ripristinata la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.